

ALLEGATO 1**1. Premessa**

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge, con modificazioni¹, il DL n. 179 del 18 ottobre 2012.

L’art. 14, comma 8, del DL n. 179/2012 introduce novità importanti andando a modificare quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003 “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*”:

- i livelli di campo da confrontare con i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e devono essere mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti;
- i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore. Si specifica inoltre che i valori di attenzione devono essere applicati all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere ed alle pertinenze esterne con dimensioni abitabili², così come qui definite;
- i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualità di cui alla tabella 3 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;
- le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Inoltre, ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, si potrà anche far riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute ad esempio come media su un periodo di 6 minuti, permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali tecniche di estrapolazione sono ovviamente basate sui dati tecnici e storici dell’impianto e la modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti sono state definite con decreto Ministro dell’ambiente 2 dicembre 2014;
- le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore come definiti con decreto Ministro dell’ambiente 2 dicembre 2014. Inoltre, laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici, i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici, da definire con successivo decreto del Ministro dell’ambiente ai sensi dell’art. 14, comma 8 del DL n. 179/2012 e s.m.i..

¹ La parte del DL n. 179/2012 di interesse per quanto riguarda la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (art. 14, comma 8) non ha subito alcuna modifica nella conversione in legge, salvo la correzione di due refusi.

² Come modificato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.



Il presente documento costituisce le Linee Guida ISPRA-ARPA/APPA e sarà approvato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con apposito decreto ministeriale. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla relativa approvazione.

Nel successivo paragrafo verranno quindi definite le pertinenze esterne di dimensioni abitabili [art. 14, comma 8, lettera a), punto 2 del DL 179/2012, come modificato dall'art. 6, comma 5 della legge 164/2014].

2. Definizione delle pertinenze esterne di dimensioni abitabili

Fermo restando che per ambiente abitativo con “permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” debba intendersi un luogo destinato tale negli strumenti urbanistici³ (cfr **Allegato LG1**), ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge sono da considerarsi “edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” tutti i fabbricati utilizzati e destinati alla permanenza di persone per fini residenziali e/o lavorativi, in quest'ultimo caso fatto salvo quanto previsto da leggi specifiche, ivi compresi gli edifici utilizzati a scopo promiscuo, come ad esempio alberghi (o simili), ospedali e scuole. Sono assimilabili ai suddetti edifici anche quei luoghi attrezzati per la permanenza delle persone, anche in assenza di ripari permanenti (es. campeggi), purché tale destinazione d'uso risulti da idoneo titolo autorizzativo rilasciato dall'autorità competente.

Per quanto attiene alla definizione di pertinenze esterne di dimensioni abitabili, si assume una superficie minima di 2 m² con profondità pari ad almeno 1,4 m⁴, nella ratio della norma in oggetto. Infatti, tale dimensione minima consente lo stazionamento e la manovra di persone a ridotta mobilità e l'allestimento di tavolino da esterno corredato di seduta.

Avendo presente la necessità di ricondurre i concetti generali presenti nel codice civile al caso particolare dell'esposizione ai campi elettromagnetici, si fornisce in **Allegato LG2** un elenco quanto più possibile dettagliato delle pertinenze stesse, in modo da consentire una applicazione univoca delle disposizioni normative vigenti da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza.

È evidente che, comunque, stante l'estrema variabilità delle possibili configurazioni abitative tipiche della realtà italiana, potranno palesarsi ulteriori fattispecie qui non previste. Sulla base dell'esperienza accumulata in questa fase di prima applicazione, si potrà tener conto di esse nelle future revisioni delle Linee Guida.

Sarà, quindi, cura del proponente l'opera, o suo delegato, documentare e indicare nella cartografia presentata (art. 87 del D.Lgs. 259/03) ai fini del “*previo accertamento [.....] della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità [.....]*” i casi di:

- edifici o porzioni di edifici non classificabili come “pertinenze esterne con dimensioni abitabili con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” quali magazzini, cantine, garage, sottotetti non abitabili, box auto, fienili, legnaie, ecc.;
- luoghi non classificabili come pertinenze esterne di dimensioni abitabili, ai sensi di quanto stabilito in questo paragrafo.

³ Gli ambienti abitativi o comunque destinati a permanenze prolungate, d'ora in avanti indicati come “ambienti abitativi” sono rilevabili da titolo edilizio (ciò esclude a mero titolo di esempio, salvo specifico titolo edilizio-urbanistico contrario, locali destinati a magazzino, sottoscala, stenditoio, lastrici solari non calpestabili, locali caldaia o volumi tecnici, cantine, garage, box auto, fienili, legnaie e altri ambienti comunque non soggetti a permanenza continuativa ricorrente non inferiore a 4 ore giornaliere).

⁴ La profondità minima, tale da consentire l'accesso e la fruizione dell'area anche da parte di persone a ridotta mobilità, è definita al punto 8.0.2, lettera H (spazi minimi di manovra con sedia a ruote), del DM 236/89.

